

REPERTORIO 1778/2018
V.G. 4173/2017



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE FALLIMENTARE

Decreto di omologa del piano del consumatore ex art. 12 bis L. n. 3/2012

Il Giudice delegato

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 10 aprile 2018;

lette le istanze di omologa dei piani del consumatore depositate il 4 gennaio 2018 nell'interesse dei debitori Impollonia Fabienne e Novara Josè ;

viste le integrazioni depositate dai ricorrenti il 6 febbraio u.s., a seguito dei rilievi formulati da questo ufficio in senso al provvedimento del 23 gennaio;

rilevato che è stata allegata la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2. L. 3/2012, nonché la relazione redatta dal Professionista nominato con funzioni di OCC, Avv. Alba Tranchina, avente i contenuti di cui all'art. 9 comma 3 ed attestante la fattibilità dei piani proposti;

considerato che nota del 14 marzo 2010- depositata dal professionista nominato il 5 aprile- il creditore "doBank S.p.A." ha espresso "parere contrario" ai piani proposti, in considerazione del fatto che gli stessi non prevedono il soddisfacimento integrale del debito ipotecario azionato con la procedura esecutiva promossa rubricata al n. 709/2017 R.G.Es.;

tanto premesso, ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

rilevato, preliminarmente, che gli istanti hanno dichiarato:

- di non essere soggetti a procedure concorsuali previste dagli articoli 1 e seguenti l.f., in quanto persone fisiche che non svolgono attività d'impresa;
- di non aver fatto ricorso, nel quinquennio antecedente, a procedure di composizione della crisi ai sensi della legge n. 3/2012;



- di non aver subito, per cause loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della richiamata legge;

osservato che i due coniugi, sono gravati, ad oggi, della sola esposizione debitoria nei confronti dell'Unicredit s.p.a. di € 52.125,49, (pari ad € 26.062,74 pro quota) derivante da:

1. mutuo ipotecario del 4.2.2003 ai rogiti del Not. V. Spedale (rep. 139499), con il quale il Banco di Sicilia s.p.a. (soggetto a cui è succeduta Unicredit s.p.a.) ha erogato la somma di € 57.000,00, da pagarsi in 288 rate mensili a far data dal 31.03.2003, contratto con le finalità di acquisto prima casa;

2. garante: Impollonia Rosario (dante ipoteca)

debito residuo: € 41.929,26 compresi interessi di mora al 31.08.2017;

3. mutuo ipotecario del 28.06.2005 ai rogiti del Not. V. Spedale (rep. 145480), con il quale il Banco di Sicilia s.p.a. (soggetto a cui è succeduta Unicredit s.p.a.) ha erogato la somma di € 30.000,00, da pagarsi in 120 rate mensili a far data dal 31.07.2005, contratto con le finalità di ristrutturazione casa;

garante: Impollonia Rosario (dante ipoteca);

debito residuo: € 10.196,23 compresi interessi mora al 31.08.2017;

evidenziato che detta esposizione è oggetto di atto di pignoramento notificato in data 23/10/2017, con il quale è stato pignorato l'immobile ipotecato a garanzia del credito di € 52.125,49 oltre gli interessi, le spese e i compensi dell'atto di precetto;

considerato

che l'indebitamento trae origine dalla improvvisa e non prevedibile risoluzione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato esistenti con I.A.L. (Istituto Addestramento Lavoratori - ente senza scopo di lucro finanziato dalla Regione Sicilia) dal 1983- istituto dichiarato fallito il 21 dicembre 2015-, per il quale la sig.ra Fabienne Impollonia svolgeva le mansioni di segretaria amministrativa e il sig. Novara Josè di docente;

che a partire dal 2013 il suddetto istituto ha iniziato a non pagare i propri dipendenti, di conseguenza entrambi i coniugi si sono trovati a non avere più alcun emolumento su cui poter fare affidamento per i bisogni primari della famiglia e per poter onorare le obbligazioni in precedenza assunte;



che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento dei ricorrenti, in ragione della sussistenza di un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dai debitori e il patrimonio a disposizione prontamente liquidabile per farvi fronte, dal momento che costoro sino al mese di marzo 2018 hanno percepito solo le indennità di disoccupazione e, come meglio *infra* precisato- sono comproprietari dell'immobile ipotecato ove risiede il loro nucleo familiare, in atto composto da due figli studenti universitari;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di atti in frode ai creditori;

ritenuto che devono essere condivise le valutazioni del Professionista, nella parte in cui lo stesso ha escluso che i consumatori abbiano assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbiano colposamente determinato il proprio sovraindebitamento per le ragioni dianzi esposte;

osservato che, all'anzidetta esposizione debitoria pregressa, deve sommarsi quella maturata a seguito dell'accesso alla procedura di composizione della crisi che ammontano a euro 2.694,69 decurtate per la debitrice Impollonia Fabienne della somma di € 280,40 quale saldo residuo di quanto anticipato nonché per le spese relative alla perizia di stima di cui all'istanza di liquidazione presentata dall'ing. Barresi, nominato CTU, che ammontano ad euro 1.120,00 oltre iva, cassa di previdenza e un rimborso spese pari ad euro 40,00 (pertanto euro 730,50 pro quota per ciascun coniuge), oltre agli interessi successivi dovuti per la durata dei piani per un totale di € 195,42, per cui l'offerta per ripianare il debito complessivo di Impollonia Fabienne ammonta a euro 27.340,21, mentre per il debitore Novara Josè ad euro 27.306,81;

evidenziato

che i piani proposti prevedono il pagamento integrale dei debiti in prededuzione e nella misura del 92,08% di quelli maturati nei confronti di Unicredit S.p.A. assistiti da ipoteca, con il pagamento di una prima rata pari ad €. 9.195,99 derivante dagli accantonamenti effettuati a seguito del parziale recupero dei crediti vantati nei confronti dello I.A.L. Sicilia - destinata ad estinguere integralmente i debiti in prededuzione e una parte di quello ipotecario- e da n. 78 rate mensili di importo pari ad € 232,19 per il debitore Novara Josè e di € 232,62 per Impollonia Fabienne, volte a ripianare il residuo debito privilegiato nella misura falcidiata offerta;

ritenuta



la condivisibilità delle argomentazioni illustrate dal professionista a sostegno della valutazione, anzitutto, di fattibilità del piano, atteso che, per un verso, l'avv. Tranchina in ordine alla corresponsione della maxi rata ipotizzata nel piano, derivante dalle somme accantonate a seguito del parziale recupero dei crediti vantati dai ricorrenti nei confronti dello I.A.L. Sicilia, ha verificato che dette somme risultano giacenti presso il c/c n. 524020 intestato a Impollonia Fabienne e il c/c n. 744245 intestato a Novara Josè e, dunque, sono disponibili e, per altro verso, è stato previsto l'intervento di un terzo garante che ha sottoscritto la proposta di piano e, pertanto, la liquidità necessaria per adempiere ai piani in oggetto sarà apportata anche dal sig. Impollonia Rosario, fratello della ricorrente, il quale si è impegnato a corrispondere per l'intera durata la somma di € 250,00 mensili per ciascun piano, € 6.000,00 annui (pari a € 500,00 mensili), in quanto percepisce una pensione di reversibilità pari a € 700,00 circa mensili e una pensione di invalidità civile pari a € 800,00 mensili circa, quest'ultima sufficiente per il proprio sostentamento, poiché risiede presso l'abitazione del proprio fratello e, pertanto, non deve sostenere ulteriori costi di locazione, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nei piani stessi;

del pari la condivisibilità delle considerazioni svolte dall'avv. Tranchina sotto il profilo della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria sulla scorta della perizia di stima a firma dell'ing. Pietro Barresi per un valore di euro 80.000,00 avuto riguardo al valore di mercato attribuibile al bene sul quale insiste la causa di prelazione, in conformità alla previsione dell'art. 7 della legge n. 3/2012;

considerato, dunque, il valore di euro 40.000,00 pro quota, a cui va detratto l'eventuale ribasso d'asta di 1/4 che normalmente avviene nell'ipotesi di assenza di offerte al primo tentativo di vendita, nonché i costi della procedura esecutiva che sono in prededuzione e che normalmente ammontano a circa € 15.000,00, la somma concretamente realizzabile dal creditore, sarebbe pari ad € 45.000,00, ovvero € 22.500,00 pro quota;

osservato che non potrebbe pervenirsi a differenti conclusioni in considerazione dei fabbricati rurali dei quali comproprietaria Impollonia Fabienne, tenuto conto dell'esiguo valore di mercato degli stessi;

ritenuto, quindi, che la durata dei piani (7 e mezzo) e la percentuale di soddisfacimento proposta ai creditori (integrale per quelli in prededuzione e nella misura del 92,08%% per il privilegiato) costituiscono una soluzione della crisi da sovraindebitamento idonea a temperare in maniera ragionevole e adeguata gli interessi dei debitori e quelli dei creditori, avuto riguardo alla *ratio* della legge sul sovraindebitamento che è quella di



consentire ai debitori non fallibili di provare ad uscire dallo stato di crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (nei termini indicati dalla legge), così consentendo loro di ricollocarsi nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura e tentando di mantenere la proprietà di beni essenziali quali la casa di abitazione;

ritenuto, pertanto, che il dissenso manifestato dal creditore "doBank S.p.A." non preclude l'omologazione in ragione della evidenziata convenienza delle proposte in esame rispetto alla alternativa liquidatoria;

ritenuto, in conclusione, che le proposte di piano possono essere omologate e va demandata al Professionista nominato, Avv. Alba Tranchina, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione dei piani e la vigilanza sull'esatto adempimento degli stessi;

P.Q.M.

omologa i piani del consumatore predisposti da Impollonia Fabienne, nata a Caen-Francia- il 7 luglio 1961, e Novara Josè, nato in Venezuela il 23 marzo 1961, così come integrati con atti depositati il 6 febbraio u.s.;

attribuisce al Professionista nominato con i compiti dell'OCC, Avv. Alba Tranchina, gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012;

dispone

che i debitori provvedano ai pagamenti nella misura e con le modalità indicate nei piani omologati mediante bonifici bancari entro il giorno due di ogni mese a far data dal mese di maggio 2018, provvedendo a trasmettere copia dei bonifici effettuati entro il successivo giorno 10 al Professionista;

che il Professionista: a) documenti i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno; b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione dei piani); c) comunichi la completa esecuzione del piano al Giudice delegato al fine della revoca dei provvedimenti inibitori;

inibisce Impollonia Fabienne e Novara Josè alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e all'accesso al mercato del credito in ogni sua forma, con obbligo di non accedere al mercato del credito al consumo sino alla completa esecuzione dei piani;



ordina la pubblicità del presente decreto, a cura del Professionista, sul sito www.tribunaledipalermo.it e la comunicazione alla Banca d'Italia, nonché al creditore "doBank S.p.A.";

stabilisce l'inefficacia rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata effettuata la pubblicità delle proposte di piano, dei pagamenti e degli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione dei piani;

sospende la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 709/2017 R.G.Es. promossa dal creditore "doBank S.p.A." in danno del debitori per tutta la durata del piano;

lascia a carico dei proponenti le spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ai debitori ed al Professionista Avv. Alba Tranchina.

Palermo, 2 maggio 2018

Il Giudice delegato

Monica Montante

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.

